

## **DIRITTO – INDIRIZZO RIM**

### **IL DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE**

Il **diritto commerciale internazionale** regola i rapporti commerciali tra i vari Stati, tra persone fisiche e persone giuridiche di Stati diversi oppure tra Stati e soggetti privati stranieri (sia aspetti del diritto internazionale pubblico che privato).

- Lex mercatoria (ius mercatorum): regole dei mercanti, poi istituzionalizzata negli statuti delle varie corporazioni; prima forma di diritto transnazionale, slegata dal diritto civile romano;
- Stati-nazione: norme di diritto internazionale privato e processuale diverse che stabiliscono quale legge nazionale si deve applicare in caso di soggetti di nazionalità diversa.

#### **3 fasi dello sviluppo dell'integrazione economica internazionale:**

- Prima fase 1870 – 1914: sviluppo del commercio internazionale e ripresa della lex mercatoria;
- Seconda fase 1944 – 1980: nascita di organismi di global governance e ripresa del commercio internazionale;
- Terza fase 1980 – oggi: sviluppo dei Paesi emergenti, globalizzazione e tendenza all'armonizzazione normativa.

#### **I soggetti del diritto commerciale internazionale**

- Stati
- OIG e ONG
- imprese

#### **Organi ed enti di intervento dello Stato italiano nel commercio internazionale**

- il Ministero dello Sviluppo Economico (Carlo Calenda) + CIPE + MEF + M Affari esteri + ICE
- le Regioni (rapporti internazionali e con UE + commercio con l'estero: legislazione concorrente) + SPRINT (Sportelli regionali per l'internazionalizzazione)
- le Camere di Commercio (CCIAA)
- l' Agenzia ICE (Agenzia per il commercio con l'estero)
- la SACE spa (Servizi assicurati del commercio con l'estero)
- la SIMEST spa (Società italiana per le imprese all'Estero)

## **Le organizzazioni internazionali intergovernative OIG (tra Stati sovrani)**

- aperte/chiose; a carattere universale o regionale
- trattati o strumenti soft law (atti di autoregolamentazione)

## **WTO (OMC)**

- 1995, Ginevra, 159 Stati, ha assorbito il GATT (1947)
- Favorire il commercio internazionale e attuare strumenti di risoluzione delle controversie internazionali (no potere di imporre le decisioni però autorizzare uno Stato ad adottare misure di ritorsione)
- Accordo di libero scambio del 2013 a Bali (160 Stati)
- Principio della nazione più favorita: ogni Stato deve garantire a tutti gli altri Stati il trattamento migliore dal punto di vista commerciale (es. agevolazione merci Haiti)
- Principio di non discriminazione: ogni Stato deve garantire ai prodotti provenienti da Stati membri lo stesso trattamento dei prodotti nazionali (es. standard di qualità)
- CONFERENZA MINISTERIALE: organo decisionale (o principio del consenso = unanimità o a maggioranza)
- CONSIGLIO GENERALE: organo esecutivo (Ambassador Xavier CARIM South Africa) – Risolvere le controversie ed esaminare le politiche commerciali degli Stati
- Direttore generale del GATT/OMC brasiliano Roberto Azevêdo

## **FMI**

- 1944 – Accordi di Bretton Woods – Ordine monetario mondiale
- 188 Stati
- Istituzione specializzata dell'ONU
- Cooperazione monetaria, commercio internazionale, stabilità dei cambi, crisi economico-finanziarie
- Strumenti: piani di risanamento e aiuti finanziari
- Organi: Consiglio dei Governatori, Consiglio esecutivo e Direttore operativo (Christine Lagarde)

## **WBG**

- Gruppo della Banca mondiale (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo BIRS; Associazione internazionale per lo sviluppo IDA; Società finanziaria internazionale SFI)
- Banca mondiale o BIRS (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo)

**OI** carattere regionale

## **UE**

**OCSE** (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)

**UNIDROIT** (Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato)

**UNCTAD** (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo)

**ONG** Organizzazioni non governative

- Camera di commercio internazionale

## **Le imprese e il commercio internazionale**

### **Imprese multinazionali**

- imprese internazionali (export/import)
- imprese multinazionali
  - o gruppi di imprese
  - o multinazionali "tascabili": se di medie dimensioni
  - o individuate attraverso i flussi di investimenti diretti esteri (IDE): sono multinazionali se possiedono investimenti in società estere per almeno il 10% delle azioni ordinarie

### **Imprese straniere**

- Sono state costituite al di fuori del territorio dello Stato italiano
- Legge 218/1995 (riforma del diritto internazionale privato): una società estera che opera in Italia è disciplinata dalla propria legge nazionale, cioè dalla legge dello Stato in cui l'impresa è stata costituita; se però ha stabilito la sede amministrativa o l'oggetto principale della sua attività nel territorio italiano ... legge italiana

- Società extracomunitarie (condizione di reciprocità) e società comunitarie (equiparate ai cittadini comunitari).

## **LE FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE**

### FONTI INTERNE

### FONTI INTERNAZIONALI (comunitarie, interstatuali, non statuali)

#### **Fonti interne**

- la Costituzione
  - o Titolo III – Art. 41 Libertà di iniziativa privata + libertà della concorrenza
- L. 287/1990 (legge antitrust): Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:
  - o Divieto di comportamenti distorsivi della concorrenza (1 - intese restrittive, 2 - abuso di posizione dominante, 3 – operazioni di concentrazione se limitano la concorrenza)
  - o Autorità garante della concorrenza e del mercato
- il Codice Civile
  - o art. 2595: la concorrenza non può ledere gli interessi nazionali e deve svolgersi nei limiti previsti dalla legge (principio di legalità);
  - o art. 2596: patto di non concorrenza tra imprese (scritto, max 5 anni, zona o attività determinata, non per qualsiasi attività economica).
  - o art. 2597: se impresa in monopolio legale (es. trasporto pubblico), obbligo di contrattare rispettando il principio della parità di trattamento.
- Legge 218/1995(riforma del diritto internazionale privato): per i casi non regolati dalla normativa comunitaria.

#### **Fonti comunitarie primarie**

- trattati istitutivi, modificativi e di adesione UE
  - o Trattato sull'UE
  - o Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE che risale ai Trattati di Roma, poi modificato dal Trattato di Lisbona del 2007 (in vigore nel 2009)

### **Fonti comunitarie derivate: atti unilaterali e atti convenzionali**

- atti unilaterali (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri);
- atti convenzionali (accordi internazionali ed interistituzionali: accordi tra le istituzioni europee).

### **Fonti interstatuali del diritto commerciale internazionale:** fonti del diritto internazionale pubblico che si occupano dei rapporti commerciali tra gli Stati e/o le organizzazioni internazionali e sovranazionali

- le **consuetudini** (libertà degli Stati per i rapporti commerciali, immunità degli Stati dalla giurisdizione e dalle sentenze di altri Stati)
- **i trattati**
  - o bilaterali
  - o multilaterali (vincolanti per gli Stati che aderiscono ad una OI)
  - o plurilaterali (vincolanti per gli Stati che li hanno sottoscritti)
  - o Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969)
    - Pacta sunt servanda
    - Interpretazione secondo buona fede
    - Inefficacia verso gli Stati terzi

### **Fonti non statuali**

- **Lex mercatoria** (ius mercatorum - Medioevo): regole dei mercanti, poi istituzionalizzata negli statuti delle varie corporazioni; prima forma di diritto transnazionale, slegata dal diritto civile romano; accettata da operatori economici appartenenti a Stati diversi; in caso di controversie applicate dagli arbitri internazionali e, a volte, dai giudici nazionali. Abbandonata e poi ripresa dalla fine dell'Ottocento.
- Istituto di soft law: strumento di autoregolamentazione privo di effetti giuridici vincolanti (lex mercatoria, codici di condotta o deontologici, le raccolte di usi e i principi UNIDROIT).
- **principi UNIDROIT:** elaborati dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato e pubblicati nel 1994. Elaborazione giuridica da parte di un gran numero di esperti. Individuano gli usi del commercio internazionale. **PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO NEL CAMPO DEI CONTRATTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI.**

## LE IMPRESE E LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI

- **Importazioni** (fattori produttivi o prodotti finiti)
- **Esportazioni indirette**: l'impresa esporta i suoi prodotti avvalendosi di un operatore specializzato nel commercio internazionale, localizzato nel proprio Paese (home-country based). Tipi di intermediari: società di esportazione, agenti di acquisto, trading companies (società specializzate nel commercio internazionale, consorzi di vendita per l'esportazione). **CONTRATTI COMMERCIALI NAZIONALI**
- **Esportazioni dirette**: l'impresa interagisce direttamente con un soggetto avente sede all'estero, con la conseguente necessità di confrontarsi con un panorama giuridico internazionale. I soggetti esterni con cui l'impresa può collaborare sono i distributori (o dealer o importatori, cioè imprese commerciali giuridicamente distinte) e gli agenti di commercio. **CONTRATTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI** (compravendita, trasporto, distribuzione, agenzia)
- **Gli accordi di collaborazione interaziendali**, o accordi strategici, sono accordi mediante i quali gli interlocutori stipulano contratti di cooperazione strategica per raggiungere risultati che portino benefici alle parti coinvolte. Principali forme di collaborazione tra un'impresa italiana ed una estera sono gli accordi di licensing, franchising, piggy back, joint venture.

**Licensing**: contratto tra un'impresa (licenziante o licensor) concede ad un'altra impresa (licenziataria o licensee) il diritto (licenza o license) di utilizzare e di sfruttare economicamente un brevetto industriale, un know how o un marchio. Pagamento di una somma fissa (fee o lump sum) o di una percentuale sulle vendite (royalty). Contratto atipico. Cross-licensing: scambio di licenze tra due imprese. Diritti e obblighi delle parti: non vendere prodotti nel territorio o al di fuori, a volte licenza esclusiva, rispettare le indicazioni.

**Franchising**: contratto con il quale un'impresa (affiliante, o franchisor) incarica un'altra impresa (affiliata, o franchisee) di distribuire o produrre un determinato bene o servizio, utilizzando i suoi segni distintivi .... Il suo know how e i suoi brevetti. F. di distribuzione o commerciale e f. di produzione o industriale.

**Piggy back:** contratto con cui un'impresa (rider) si accorda con un'impresa (carrier) dello Stato obiettivo della sua iniziativa commerciale per portare i propri prodotti attraverso la rete di distribuzione dell'impresa estera partner.

**Joint venture internazionale:** accordo di cooperazione o collaborazione stipulato tra un'impresa straniera e un'impresa nazionale, con il quale le imprese coinvolte assumono reciprocamente l'obbligo dello svolgimento in comune di un'attività. Può essere realizzata mediante la costituzione di una società al cui capitale partecipano entrambe (equity joint venture) oppure mediante semplici accordi contrattuali (contractual joint venture).

## I CONTRATTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI

**Il contratto commerciale internazionale:** contratto che pone in essere una relazione giuridica ed economica che coinvolge diversi ordinamenti giuridici statali.

**Fonti normative:** leggi nazionali, convenzioni internazionali, norme comunitarie, norme "transnazionali" (consuetudini condivise, come la lex mercatoria), usi e codificazioni di principi (principi UNIDROIT).

**Elementi di estraneità** (peculiarità rispetto ai contratti nazionali): nazionalità differenti, sedi diverse, luogo di conclusione del contratto, luogo di esecuzione, luogo in cui si trova la merce, la moneta di pagamento, il luogo di pagamento.

**Esempi:** compravendita internazionale (**accessori alla vendita** trasporto, concessione di credito, assicurazione), leasing, franchising, distribuzione internazionale, agenzia, concessione di vendita, factoring, licenza di brevetto e di know-how.

## IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE

Legge applicabile:

- Fonte indicata dalle parti (es. legge nazionale)
- Legge nazionale in base al Foro competente
- Fonte comunitaria (Regolamento Roma 1 Regolamento CE 593/2008: il giudice può applicare anche la legge di uno Stato terzo rispetto all'UE se è indicato dal contratto.

- No indicazione? Principio della prestazione caratteristica, cioè l'atto non pecuniario che compie uno dei contraenti (Legge nazionale del Paese del venditore).
- Riferimento ai principi UNIDROIT (fonti non statuali, non ratificate, vincolanti solo se espressamente indicati)
- ONU → organismo UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) → Convenzione di Vienna 1980 (CISG: Convenzione sui contratti di compravendita internazionale: principali obblighi e diritti, però ampio margine di discrezionalità per i contraenti).
- Risoluzione delle controversie: Foro competente o Arbitrato internazionale

Forma scritta se la fonte a cui si fa riferimento lo prevede (es legge nazionale di un altro Stato). La Camera di commercio internazionale (CCI) ha predisposto un modello standard di contratto.

Termini di consegna delle merci: CCI di Parigi → regole Incoterms 2010 (International commercial terms) (Incoterms 2010 generali e I. 2010 per il trasporto marittimo).

**Contratto di trasporto / spedizione internazionali:** il trasporto internazionale rappresenta il passaggio fisico della merce dall'esportatore all'importatore con la consegna nel luogo in i tempi stabiliti nel contratto esportatore di importatore dopo aver individuato la ripartizione dei rischi e degli oneri del trasporto in base alle clausole Incoterms 2010 devono stabilire le modalità e tempi di trasporto nonché le imprese a cui affidare la spedizione di eventuali servizi connessi.

Il **vettore internazionale** è l'impresa di servizi che cura il trasporto con mezzi propri o noleggiati e risponde della consegna della merce integra a destinazione

Lo **spedizioniere** è un intermediario che stipula il contratto di trasporto con il vettore in nome proprio e per conto dell'impresa esportatrice e svolge direttamente le operazioni accessorie come quelle doganali. Lo spedizioniere non risponde del risultato finale del trasporto effettuato dal vettore ma solo del proprio operato lo spedizioniere svolge i servizi che gli sono affidati quali il ritiro della merce gli adempimenti doganali la conclusione del contratto di trasporto con il vettore la consegna della merce al vettore con il ritiro dei relativi documenti di trasporto l'assistenza e la consulenza sul piano tecnico commerciale.

Il contratto di spedizione può assumere diverse forme: la prima è il modulo proposto dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e

fa riferimento alle norme comunitarie; la seconda è un esempio di lettera di incarico e fa riferimento alle norme e usi uniformi redatti dalla Camera di Commercio Internazionale e revisionati a Parigi nel 2006.

Le modalità di trasporto internazionale sono principalmente: via mare, via strada, via ferrovia, via aerea, intermodale.

**Adempimenti doganali:** nel caso di contratti di compravendita internazionale tra imprese dell'Unione Europea e imprese extraeuropee, la merce attraversa la dogana in uscita per le esportazioni o in entrata per le importazioni dell'Unione Europea, adempiendo alle formalità previste dal Codice Doganale europeo istituito con il regolamento UE 952/2013. Il Codice stabilisce e definisce la legislazione applicabile alle importazioni e alle esportazioni.

La normativa europea prevede che le merci non comunitarie importate siano assoggettate a uno dei seguenti regimi doganali:

immissione in libera pratica che permette di importazione definitiva delle merci dai paesi extracomunitari dopo l'espletamento delle formalità doganali compreso il pagamento di dazi dell'IVA e delle eventuali accise;

transito per i passaggi interni da un Paese all'altro senza pagamento di alcun dazio;

deposito per il magazzinaggio temporaneo presso magazzini doganali senza pagamento di dazi;

perfezionamento passivo sia attivo con cui la merce passi confini comunitari in uscita e rientra per essere lavorata in un altro Paese successivamente riportata dopo la lavorazione. In questo caso le tasse si pagano una volta sola sul maggior valore della merce lavorata.

Per le operazioni di trasporto della merce all'interno dell'Unione Europea tutte le operazioni devono essere registrate su elenchi riepilogativi denominati modelli Intrastat modello INTRA-1 per le cessioni intracomunitarie modello INTRA 2 per gli acquisti intracomunitari

### **Documenti legati al trasporto**

Per il trasporto internazionale sono richiesti una serie di documenti in base alle norme doganali vigenti nel Paese di destinazione:

- la Dichiarazione doganale richiesta dall'Unione Europea per la merce in entrata;
- il Documento amministrativo unico d'arrivo che rappresenta il certificato con il quale la dogana competente verifica i

documenti e la merce è una testa di importazione definitiva nel Paese di destinazione calcolando i dati e le imposte dovute.

Le fasi della procedura doganale sono le seguenti: presentazione della merce e della dichiarazione doganale; presentazione di documenti di identificazione e certificazione richiesti; accettazione della dichiarazione doganale; pagamento dei diritti doganali; controllo dei documenti della merce; svincolo della merce.

### **Il contratto di agenzia**

L'agente di commercio è una persona che in base a un contratto assume l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto di un'altra persona imprenditore o preponente e in cambio di una provvigione. L'agente è un collaboratore autonomo dell'imprenditore che sopporta in proprio i costi e rischi della sua attività. E' richiesta la forma scritta solo ai fini della prova. Se le parti non dispongono diversamente dal contratto di agenzia deriva un diritto di esclusiva a favore di entrambe le parti.

**Obblighi dell'agente** sono tutelare gli interessi del preponente osservare le istruzioni ricevute e fornire le informazioni sulle condizioni del mercato della zona di propria competenza osservare gli obblighi stabiliti dalla legge a carico del commissionario. L'agente ha diritto alla provvigione per gli affari conclusi.

**Obblighi del preponente** sono fornire alla gente la documentazione e le informazioni necessarie per la regolare esecuzione del contratto; pagare la provvigione consegnare un estratto conto delle provvigioni dovute ogni tre mesi.

Al momento della cessazione del rapporto di agenzia l'agente ha diritto al pagamento di un'**indennità** nei casi stabiliti dalla legge.

E' previsto un **patto di non concorrenza**.

Il **contratto di agenzia internazionale** è un accordo mediante il quale un'impresa esportatrice affida l'incarico di promuovere la conclusione di contratti per proprio conto a una persona incaricata una zona determinata in un Paese estero. A livello internazionale non esiste uniformità nella disciplina del contratto di agenzia per cui riferimento comune degli operatori è di regola il modello contrattuale di agenzia elaborato dalla Camera di Commercio Internazionale.

### **Contratto di distribuzione**

È un contratto con cui un produttore (esportatore) attribuisce ad un altro soggetto (distributore o importatore) il diritto di esclusiva o meno di

acquistare o rivendere i propri prodotti in nome e per conto proprio all'interno di un territorio che gli è stato assegnato.

Per la legislazione italiana il contratto di distribuzione è contratto atipico; secondo la giurisprudenza esso viene scomposto in più fasi riducendo le singole obbligazioni alle categorie tipiche.

Non esiste una normativa comunitaria specifica. Si applica il regolamento 593/2008 Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Nei rapporti internazionali si fa riferimento alla convenzione Unidroit del 1988.

Le **parti** del contratto sono il concedente che è il soggetto esportatore che vende i prodotti; il concessionario che il soggetto che acquista i prodotti dal concedente per rivenderli.

Sono **obblighi del concedente** fornire i prodotti concordati fornire l'assistenza post vendita assicurare la conformità dei prodotti.

Sono obblighi del concessionario pagare i prodotti; rispettare il livello minimo di acquisto, rispettare l'eventuale impegno di vendere in esclusiva, mantenere la riservatezza sulla documentazione, rispettare il patto di non concorrenza.

### **Contratto di franchising**

Il franchising di distribuzione un produttore franchisor consegna a determinati prodotti a un commerciante se si impegna commercializzati sul mercato locale predisponendo uno più punti di vendita in conformità alle indicazioni del produttore che a sua volta si obbliga a trasferire l'altra parte il 9 i segni distintivi dell'impresa.

l'affiliato acquista il diritto dovere di utilizzare i segni distintivi ci obbliga a rispettare la politica commerciale dell'affiliante si impegna ad acquistare un quantitativo minimo di prodotti e l'impresa affiliante è a pagare il corrispettivo al momento della stipulazione del contratto o dell'inizio dell'attività o periodicamente in misura fissa o variabile in funzione delle vendite cosiddetta Royalty

Nel contratto di franchising internazionale un'impresa che intende internazionalizzare consegna determinati prodotti a un commerciante di un altro paese franchising che si impegna commercializzare nel mercato nazionale estero e disponendo uno più punti vendita in conformità alle indicazioni dell'esportatore che a sua volta si obbliga a trasferire ad altra parte il nuovo i segni distintivi dell'impresa

legge applicabile Italia il franchising è regolato dalla legge 129 del 2004

## Contratto di joint venture

Il contratto di joint venture rappresenta un accordo di collaborazione internazionale tra imprese di paesi diversi che cooperano al fine di perseguire un intento strategico comune condividendo costi si distinguono due tipi di accordo contrattuale per il compimento di un singolo affare societaria per una collaborazione durevole con la costituzione di una società controllata dai due contraenti secondo la legislazione italiana il contratto di joint ventures contratto atipico a livello comunitario si applica regolamento 593 del 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali a livello internazionale contratto non è disciplinato da norme specifiche di solito si fa riferimento alla convenzione Unidroit

Obblighi delle parti

**Joint ventures di tipo contrattuale:** le parti assumono impegni reciproci variabile in relazione all'obiettivo che si intende perseguire ad esempio la partecipazione a una gara d'appalto internazionale

**Joint ventures di tipo societario:** le parti assumono gli impegni derivanti dalla costituzione di un nuovo soggetto giuridico

## LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Risoluzione delle controversie internazionali:

- ONU (1945, San Francisco)
- Carta delle Nazioni Unite + Statuto: se controversia, risoluzione attraverso vari strumenti: negoziato, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziario, organizzazioni regionali
- Due modi per risolvere le controversie internazionali:
  - o Accordo → negoziato
  - o Decisione vincolante di un terzo: sentenza o lodo arbitrale

1 – Negoziato: mezzo diplomatico di risoluzione

2 – Intervento di un terzo. Provvedimenti: inchiesta (il terzo ha il ruolo di fare proposte e accertare i fatti), buoni uffici (il terzo ha il ruolo di mettere in comunicazione le parti e di favorire il dialogo), mediazione (il terzo favorisce il dialogo ed esercita pressioni in modo che si arrivi ad una soluzione), conciliazione (il terzo fa proposte, esprime un giudizio su chi ha torto ed elabora una raccomandazione non vincolante).

## Tribunali internazionali

Nell'ambito dell'ONU vi sono tre corti di Giustizia permanenti:

La **Corte Internazionale di Giustizia**: risolve in base al diritto internazionale le controversie giuridiche essere sottoposte dagli Stati  
la **Corte penale internazionale** CPI giudica le persone che hanno commesso gravi crimini di portata internazionale come il genocidio e crimini contro l'umanità e crimini di guerra. La sede si trova all'Aia  
il **Tribunale internazionale per il diritto del mare**: giudica le controversie inerenti l'interpretazione è l'applicazione della Convenzione Internazionale sul diritto del mare del 1982

Per quanto riguarda l'Unione Europea vi sono le seguenti istituzioni:

la **Corte di Giustizia europea** si pronuncia sui ricorsi proposti dagli Stati e dalle istituzioni europee verifica la legittimità degli atti dell'Unione e garantisce la corretta applicazione del diritto comunitario;  
il **tribunale** affianca la Corte di giustizia e del giudice di primo grado per quanto riguarda i ricorsi proposti dagli Stati o dai privati;  
**i tribunali specializzati.**

Altri organi di giustizia europea sono:

la **Corte europea dei diritti dell'uomo** che non è un'istituzione dell'Unione Europea e garantisce l'osservanza di diritti contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950;  
la **Corte Efta** (Associazione europea di libero scambio) che garantisce la libera circolazione delle persone dei beni dei servizi

Altri organi di giustizia internazionale sono la **Corte permanente di arbitrato** che ha sede all'Aia e l'**Organo di conciliazione** dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

## La Corte internazionale di giustizia

La **Corte internazionale di giustizia** uno degli organi principali dell'Onu esercita una funzione giudiziaria con il compito di risolvere le controversie internazionali nel rispetto delle norme del diritto internazionale

Solo gli Stati possono presentarsi davanti alla Corte di giustizia infatti la Corte è istituita per risolvere le controversie esclusivamente tra Stati e non tra soggetti privati

La Corte è composta da 15 giudici di nazionalità diversa eletti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza nessun Paese può avere più di un giudice. Ognuno dei Paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza ha sempre un giudice all'interno della Corte

i giudici restano in carica per 9 anni e possono essere rieletti

le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti Le sentenze della Corte sono definitive e inappellabili sono vincolanti per gli Stati coinvolti nella controversia

le funzioni della Corte sono riferibili a due ambiti la competenza contenziosa e la competenza consultiva

## **La Corte di Giustizia Europea**

La **Corte di giustizia europea** è istituzione giurisdizionale dell'Unione Europea ha il compito di verificare la legittimità degli atti dell'Unione Europea e di garantire un'interpretazione un'applicazione che informi del diritto comunitario

La Corte è composta da un giudice per ogni Stato membro e si avvale di 9 avvocati generali che hanno il compito di presentare i pareri motivati sulle cause sottoposte alla corte

per coadiuvare la Corte di giustizia è stato istituito il **Tribunale** che si pronuncia su cause presentate da privati cittadini imprese e organizzazioni e sui casi in materia di concorrenza

Il controllo sull'esatta applicazione del diritto comunitario può avvenire utilizzando due tipi di rimedi giurisdizionali:

i **ricorsi indiretti** proposti in via pregiudiziale che consentono ad un organo nazionale di interrogare la Corte sull'interpretazione o sulla validità del diritto comunitario e che può essere adita dai giudici nazionali degli Stati membri

i **ricorsi diretti** cioè quelli proposti direttamente alla corte giustizia e al Tribunale di primo grado ai soggetti che ne sono legittimati

# LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI IN AMBITO CONTRATTUALE

## Gli elementi di un contratto internazionale

Legge applicabile: per quanto riguarda i Paesi dell'Unione Europea si applica il Regolamento 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che sostituisce la convenzione di Roma del 1980

Per i contratti conclusi al di fuori dell'Unione Europea ci sono regole diverse

Per quanto riguarda i contratti aventi per oggetto la vendita di beni mobili si fa riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sottoscritta Vienna nel 1980

Un'alternativa è quella di ricorrere a contratti tipo predisposti da enti o organizzazioni internazionali

Un altro strumento è quello rappresentato dai Principi per i contratti del commercio internazionale pubblicati nel 1994 dal istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato un'organizzazione che ha sede a Roma (Unidroit).

Per quanto riguarda la forma anche se non è necessaria la forma scritta è opportuno che l'accordo con una controparte straniera sia regolato in forma scritta

E' opportuno indicare nel testo del contratto anche la lingua da utilizzare

Infine è opportuno indicare l'organo incaricato di risolvere le eventuali controversie e quali siano le modalità di risoluzione se in via giudiziale (e in questo caso bisognerà indicare il foro competente) o attraverso sistemi alternativi

## I rimedi alle controversie internazionali

Il sistema per la risoluzione di controversie derivanti dai contratti internazionali prevede l'**affidamento a terzi** come giudici statali o arbitri privati

Le controversie possono essere risolte con diversi strumenti come:

l'azione giudiziaria

l'arbitrato che prevede il ricorso a soggetti terzi non di tipo giudiziario di solito è affidata a 3 arbitri nominati uno da ciascuna parte e il terzo in accordo fra i primi 2 o da un'autorità indipendente attraverso la quale si arriva a mettere una decisione che ha efficacia di sentenza

negoziazione o trattativa diretta fra le parti

mediazione: si attua mediante l'intervento di un professionista esterno e neutrale

conciliazione: il conciliatore cerca di facilitare la conclusione di un accordo che sia in grado di soddisfare entrambe le parti il conciliatore ha l'onere di emettere un **parere** di merito sul contenzioso e di utilizzare tale parere come base per la mediazione

revisione: consiste nel incaricare un perito una commissione di tre periti di analizzare le cause del contenzioso e di emettere un'opinione non vincolante per le parti che sono libere di accettarla o di procedere per le vie arbitrali e giudiziali. In ogni caso l'opinione emessa dai Periti resta un punto di partenza per l'azione successiva

Vi sono poi sistemi extragiudiziari di risoluzione delle controversie ADR Alternative Dispute Resolution

### **L' arbitrato commerciale internazionale**

Contenuto, fonti normative, tipi di arbitrato, clausola compromissoria ed il compromesso, requisiti degli arbitri, la Camera di commercio in Italia, i soggetti arbitrali internazionali, vantaggi e svantaggi del sistema arbitrale.

## **LA NORMATIVA A TUTELA DEL CONSUMATORE**

Le fonti normative della tutela dei consumatori: fonti nazionali (Legge n. 281 del 30/07/1998, Codice del consumo d. lgs 206/2005 (e successive integrazioni e modifiche); fonti comunitarie (trattati comunitari, regolamenti comunitari, direttive comunitarie); fonti internazionali

## **I soggetti del rapporto di consumo**

Il Codice del Consumo individua i due soggetti fondamentali di un rapporto di consumo

il consumatore ho utente e la persona fisica che agisce per scopi personali estranei all'attività economica eventualmente svolta  
il professionista e la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività economica organizzata imprenditoriale oppure in alternativa un suo intermediario

Le associazioni dei consumatori e degli utenti sono associazioni che hanno come scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti

il produttore il fabbricante del bene o fornitore del servizio oppure al suo intermediario ma può esserlo anche l'importatore del bene o del servizio all'interno del territorio dell'Unione Europea

## **Oggetto del rapporto di consumo**

il prodotto è qualsiasi bene o servizio che destinato al consumatore all'utente oppure che è suscettibile in condizioni prevedibili di essere utilizzato dal consumatore o per l'utente.

Il diritto all'informazione: informazione sui prodotti, alimentari, indicazioni minime dei prodotti e dei prezzi;

## **Le pratiche commerciali**

La **pratica commerciale** qualsiasi azione o omissione condotta dichiarazioni o comunicazione commerciale compresa anche la pubblicità e la commercializzazione del prodotto posta in essere da un professionista in relazione alla promozione alla vendita o la fornitura di un prodotto ai consumatori

Le **pratiche ingannevoli** consistono in informazioni non corrette incomplete che inducono il consumatore medio da acquistare un prodotto

Le **pratiche aggressive** consistono in coercizioni molestie indebiti condizionamenti da parte di un professionista che inducono i consumatori a prendere delle decisioni di natura commerciale

La tutela del consumatore nei confronti dei comportamenti sleali in materia commerciale è affidata all'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** o **Antitrust**. L'Antitrust è chiamata dal legislatore anche a reprimere la **pubblicità ingannevole** e al potere di comminare sanzioni pecuniarie alle imprese che si comportano in maniera scorretta.

L'Antitrust d'ufficio o su istanza di un soggetto che ne abbia interesse provvede inoltre ordinare l'inibizione cioè il divieto di continuazione e l'eliminazione degli effetti delle pratiche commerciali scorrette.

## **La pubblicità**

La **pubblicità** è qualunque forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la vendita o il trasferimento di beni oppure la prestazione di opere e servizi.

La pubblicità deve essere secondo il Decreto Legislativo 145 del 2007: **palese**, cioè dichiarata espressamente come messaggio pubblicitario, **veritiera** e **corretta**, cioè non contraria ai principi della concorrenza leale.

La **pubblicità ingannevole** è la pubblicità che trae volutamente inganno il suo destinatario che può essere una persona fisica anche una persona giuridica inducendolo ad assumere comportamenti economici che altrimenti non avrebbe adottato e nel fare ciò danneggia un concorrente. Per valutare se una pubblicità ingannevole bisogna tener conto dei seguenti elementi indicati dalla legge: le caratteristiche dei beni e servizi, il luogo di provenienza e l'uso, il prezzo, le condizioni alle quali bene o il servizio vengono prestati, l'assistenza post-vendita e i diritti garantiti al consumatore

La **pubblicità comparativa** è quella modalità di comunicazione pubblicitaria con cui l'impresa promuove i propri beni o servizi mettendoli a confronto con quelle di diretti concorrenti. Questo tipo di pubblicità è ammessa solo se: non è una pubblicità ingannevole, mette a confronto in modo oggettivo beni omogenei, non ingenera confusione tra le

imprese, non provoca discredito di imprese concorrenti (pubblicità denigratoria).

## **Le televendite**

La **televendita** è un'offerta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico e diretta a fornire dietro pagamento beni o servizi. La televendita è un contratto a distanza ed è disciplinata dal Codice del Consumo

Le televendite sono sottoposte ad alcune **condizioni di liceità** di carattere generale in quanto: devono evitare qualsiasi forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura; non devono contenere scene di violenza fisica o morale oppure scene tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza volgarità o ripugnanza.

Inoltre la televendita è **vietata quando è contro la legge**, in quanto lede la dignità umana comporta discriminazioni di razza sesso nazionalità offende le convinzioni religiose politiche induce comportamenti pregiudizievoli per la salute la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

La televendita non deve esortare in alcun modo i **minorenni** a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.

## **I CONTRATTI DEL CONSUMATORE**

### **Gli accordi contrattuali con il consumatore: principi generali**

Nel Codice del Consumo vengono espressamente presi in considerazione i contratti che coinvolgono il consumatore finale di cui esaminiamo di seguito: il codice del credito al consumo, i contratti negoziati fuori dai locali commerciali e i contratti a distanza, il commercio elettronico e i pacchetti turistici.

### **Clausole vessatorie ed azione inibitoria**

Il Codice del Consumo stabilisce che nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista si considerano **vessatorie** le clausole che malgrado la buona fede determinano a carico del consumatore un **significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi** derivanti dal contratto. La vessatorietà delle clausole viene valutata di volta in volta in

considerazione della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e delle conoscenze in essere al momento della stipulazione del contratto. Si individuano due tipi di clausole vessatorie: quelle che si reputano **vessatorie fino a prova contraria** e quelle che si reputano **sempre vessatorie** dette anche **clausole abusive**.

Il Codice del Consumo individua alcuni casi in cui la clausola può essere considerata vessatoria fino a prova contraria per le quali la sanzione prevista la nullità della clausola vessatoria stessa viene quindi definita **nullità parziale** si pensi ad esempio a una clausola vessatoria e riconosce solo al professionista e non anche al consumatore la possibilità di recedere dal contratto stipulato in questo caso la clausola è nulla ma il contratto vive senza la clausola stessa unità parziale.

Il Codice del Consumo indica i casi in cui le clausole sono nulle in quanto **abusive**. Si pensi alle clausole che hanno per oggetto o per effetto: quello di escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore risultante da un fatto da una missione del professionista; quello di escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale; quello di prevedere l'adesione del consumatore come estesa clausole che di fatto non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

Le associazioni rappresentative dei consumatori le associazioni di professionisti e le camere di commercio possono in caso di clausole vessatorie convocare il professionista davanti al giudice competente e promuovere un'**azione inibitoria**. Un'azione inibitoria provvedimento giudiziale con il quale viene ordinato un soggetto di astenersi da un comportamento antigiuridico.

## **Il contratto di credito al consumo**

Il **credito al consumo** consiste nell'attività di concessione di credito nell'esercizio di un'attività professionale commerciale sotto forma di dilazione di pagamento finanziamento di altra finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale

Il credito viene concesso mediante la stipulazione di un **contratto** del quale il consumatore deve conoscere i termini in tempo utile per evitare

di trovarsi vincolato da un'offerta di credito senza aver prima potuto confrontare diverse proposte

Il finanziatore deve effettuare una verifica sul **merito creditizio** del consumatore sulla sua solvibilità

Il contratto deve essere redatto in forma scritta e una copia va consegnata al consumatore

Nella comunicazione pubblicitaria di un contratto di credito hanno espressamente citati tutti gli elementi del credito stesso qual è l'importo del credito al tasso di interesse applicato le spese accessorie, i tassi di interesse, la durata del contratto e ogni altro elemento informativo di base

Il TAEG rappresenta il **tasso annuo effettivo globale** applicato al credito ed è il principale strumento di trasparenza nei contratti di credito al consumo. Esso esprime in termini percentuali il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore e comprende tutti i costi concernenti non solo il contratto di credito ma anche i contratti collegati, come ad esempio i contratti di assicurazione.

Il TAN **tasso annuo nominale** rappresenta il tasso di interesse, espresso in percentuale, che viene applicato al capitale finanziato e non comprende quindi gli oneri accessori ovvero tutte le spese aggiuntive che il cliente deve sostenere per la stipula del contratto

I soggetti autorizzati a concedere il credito al consumo sono le banche intermediari finanziari e intermediari del credito e i soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi sotto forma di dilazione nei pagamenti Il diritto di recesso deve essere esercitato dal consumatore entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto

## **I contratti negoziati fuori dai locali commerciali ed i contratti a distanza. Il registro pubblico delle opposizioni**

Per **contratti negoziati fuori dai locali commerciali** si intendono quelli di fornitura di beni e prestazioni di servizi conclusi tra consumatore ed operatore commerciale al di fuori dei locali commerciali di quest'ultimo ad esempio in un luogo pubblico, durante la visita dell'operatore al domicilio del consumatore e così via

I **contratti a distanza** sono contratti di vendita di beni e di prestazioni di servizi conclusi mediante comunicazioni a distanza senza contatto fisico tra professionista e consumatore

L'operatore commerciale deve fornire al consumatore una serie di informazioni relative al professionista e al prodotto, e rendergli noto il

diritto di recedere dal contratto. Il professionista ha 30 giorni di tempo dal giorno successivo all'ordinazione per eseguire il contratto.

Il consumatore che vuole avvalersi del diritto di recesso deve darne comunicazione con raccomandata con ricevuta di ricevimento entro 10 giorni lavorativi. Recentemente il termine è stato portato a 14 giorni lavorativi.

E' istituito il **Registro Pubblico delle Opposizioni** che previa iscrizione gratuita garantisce agli utenti presenti in un elenco telefonico pubblico in di non ricevere proposte commerciali via telefono. Per i non iscritti vale la regola del silenzio assenso. La gestione del registro è affidata al Ministro dello sviluppo economico.

## **Il commercio elettronico**

Il **commercio elettronico** (e-commerce) è l'attività commerciale che si svolge all'interno di un negozio virtuale. Essa consiste nella vendita e nell'acquisto di beni e servizi attraverso Internet.

Vi sono **diverse tipologie di contratti**, a seconda che siano stipulati tra:  
impresa venditrice e impresa acquirente (business to business)  
impresa e consumatore finale (business to consumer)  
consumatore nella veste di venditore e consumatore acquirente (consumer to consumer)  
soggetti interni alla stessa azienda (intra business)

Il Decreto legislativo 70 del 2003 indica alcuni principi base del commercio elettronico:

- il principio della libera circolazione dei beni e dei servizi all'interno dell'Unione Europea
- il principio di non discriminazione (l'apertura di un negozio online non deve risultare discriminata rispetto all'apertura di un negozio in senso fisico)
- il principio del mercato interno nelle vendite a soggetti diversi dai consumatori (si applicano le norme del Paese in cui ha sede il venditore)
- il principio della tutela del consumatore (se la vendita è effettuata ad un consumatore, si applicano le norme inderogabili del Paese del consumatore di quest'ultimo).

**Obblighi informativi.** In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifiche beni servizi le comunicazioni commerciali devono contenere fin dal primo invio e in modo chiaro e inequivocabile una specifica informativa diretta ad evidenziare l'oggetto specifico della comunicazione

Le controversie relative ad un contratto di commercio elettronico possono essere risolte in sede extragiudiziale da organi appositi, che possono anche agire telematicamente.

## **I pacchetti turistici**

D. lgs. 79/2011 Codice del turismo. Viaggi, vacanze e i circuiti tutto compreso. Prezzo forfettario, di durata superiore alle 24 ore. Combinazione di almeno due servizi tra trasporto, alloggio, servizi non accessori al trasporto o all'alloggio. Forma scritta, copia timbrata e firmata al compratore. Cessione del contratto almeno 4 gg prima della partenza. Informazioni prima e dopo la conclusione del contratto (opuscolo informativo). Modifiche prima della partenza → diritto di recesso senza penale, dopo → risarcimento.

Inadempimento: danni alla persona (risarcimento soggetto a prescrizione 3 di 3 anni; altri danni entro 1 anno dal rientro al luogo di partenza; risarcimento per danno da vacanza rovinata: se cancellazione diritto altro pacchetto equivalente senza supplemento o inferiore ... ; in alternativa entro 7 gg restituzione somma già pagata).

Assicurazione obbligatoria per organizzatore e venditore. No responsabilità se comportamento dovuto al turista, terzo o caso fortuito o forza maggiore.

Reclamo con raccomandata entro 10 gg dal rientro

Fondo nazionale di garanzia.

## **LA TUTELA DEI CONSUMATORI**

### **La sicurezza dei prodotti: prodotto sicuro e prodotto pericoloso**

Un prodotto è **sicuro** quando non presenta alcun rischio per il consumatore o per l'utente oppure quando presenta rischi minimi compatibili con il suo impiego e considerati accettabili.

Un prodotto è **pericoloso** quando non è sicuro, perché presenta rischi che in relazione al suo utilizzo non possono essere considerati minimi o accettabili.

Il **produttore** di solito è il fabbricante del prodotto con sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenti al pubblico come fabbricante in quanto appone sul prodotto il proprio nome marchio o altro segno distintivo oppure colui che rimette a nuovo il prodotto.

Se il fabbricante non è stabilito all'interno dell'Unione Europea è qualificato come produttore il suo **rappresentante** oppure se non ha un rappresentante in uno degli Stati membri l'**importatore** del prodotto all'interno del Mercato unico.

Viene considerato come produttore anche il **distributore** ma solo quando la sua attività nell'ambito del processo di commercializzazione possa influire sulla sicurezza dei prodotti che mette in vendita

Il **distributore** è qualsiasi operatore professionale che interviene nella catena di commercializzazione cioè nei passaggi dal produttore fino al consumatore finale quando la sua attività non incide sulla caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

La normativa prevede specifici obblighi per il produttore e per il distributore.

Il Codice del Consumo prevede un **elenco delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza dei prodotti** come ad esempio il Ministero dello Sviluppo Economico, della Salute, del Lavoro e Politiche Sociali, dell'Interno, dell'Economia e finanze, delle Infrastrutture e trasporti.

## **II RAPEX**

All'interno dell'Unione Europea è stato creato un sistema europeo di allerta rapida denominato Rapex (European rapid alert system for non-food consumer products), relativo ai prodotti non alimentari che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. Il sistema consente la diffusione veloce di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione Europea.

La Commissione europea sentiti gli Stati membri può adottare decisioni riguardo ai prodotti che sono valide per un anno e possono essere rinnovate per lo stesso periodo di tempo, come ad esempio il divieto di uso e il ritiro dal commercio di alcuni prodotti o imporre ai fabbricanti di apporre sui prodotti stessi apposite note informative

Non rientrano nell'ambito di applicazione del Rapex i prodotti alimentari farmaceutici e medici per i quali sono previsti sistemi specifici di intervento.

## **Responsabilità per danni da prodotti difettosi**

D. lgs 206/2005 Codice del consumo. L. 281/1998 Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti. D.P.R. 224 / 1988

Art. 114 Il produttore è responsabile dei danni causati dai propri prodotti. Produttore= fabbricante del prodotto finale o di un suo componente e il produttore della materia prima.

Nel caso il produttore non sia individuato, il fornitore ne risponde (ha tempo 3 mesi dalla richiesta per indicare il produttore).

Prodotto difettoso: non offre la sicurezza che ci si può attendere considerando 1 il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione 2 l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato 3 il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

No responsabilità se: il prodotto non è in circolazione, difetto successivo o sopravvenuto, il difetto deriva dall'applicazione di una norma imperativa, le conoscenze al momento della messa in circolazione ...

Onere della prova sul danneggiato

Responsabilità oggettiva (o senza colpa) il produttore ne risponde solo perché ha messo in circolazione ... indipendentemente se nella produzione comportamento doloso o colposo.

Responsabilità solidale: se più responsabili, ne rispondono per intero e poi diritto di regresso.

Qualsiasi clausola preventiva di esclusione ... è nulla.

Danno risarcibile:

morte o lesioni

distruzione di un altro bene (se il danno supera la franchigia di 387 euro).

Prescrizione per il risarcimento 3 anni. Decadenza dalla messa in circolazione 10 anni

## **Accesso alla giustizia**

La tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti può essere una **tutela individuale** quando viene esercitata dal singolo consumatore e utente oppure una **tutela collettiva** quando viene compiuta da **associazioni rappresentative di consumatori e utenti**. Queste devono essere

iscritte in un apposito elenco presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

I soggetti legittimati ad agire possono chiedere al tribunale competente: l'**inibizione** di atti e comportamenti che producano una lesione di interessi collettivi e l'applicazione di una **sanzione pecuniaria** in caso di inosservanza

l'adozione di **misure idonee** a correggere eliminare i danni causati da comportamenti illeciti

la **pubblicazione** della decisione in uno o più quotidiani quando possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti dannosi di un comportamento illecito

**Azione collettiva o class action.** L'azione collettiva esercitata dalle associazioni dei consumatori o utenti può essere proposta solo dopo 15 giorni dalla richiesta al professionista di cessare il comportamento pregiudizievole e non impedisce al singolo consumatore o utente di esercitare un'azione individuale.

Le associazioni dei consumatori o utenti professionisti possono avviare: un tentativo di conciliazione davanti alla Camera di commercio o ad altri organismi, che deve concludersi entro 60 giorni (il verbale della Conciliazione se omologato dal tribunale costituisce un titolo esecutivo); altre procedure extragiudiziali di composizione delle controversie come l'arbitrato o la transazione che non precludono il diritto dei consumatori di rivolgersi al giudice.

Dal 2007 nel Codice del Consumo è stata inserita la nozione di azione classe o class action. Si tratta di un'azione individuale ma nell'interesse anche di una pluralità di altri soggetti e può essere esercitata personalmente da un consumatore o utente o tramite rappresentanti costituiti da associazioni oppure da comitati di consumatori e utenti. L'azione di classe deve riguardare **diritti individuali omogenei** o **interessi collettivi** e può tutelare i diritti contrattuali, i danni da prodotti o servizi difettosi, i danni derivanti da pratiche commerciali scorrette.

La sentenza del Tribunale è **vincolante nei confronti di colui che ha presentato la domanda e di coloro che hanno aderito all'azione**, rinunciando in questo modo ad ogni azione individuale. Coloro che non hanno aderito all'azione di classe non sono vincolati e conservano il diritto di esercitare le azioni individuali a tutela dei loro diritti.